GUIDA PRATICA PER RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE IN ITALIA

Prefettura Trapani - Ufficio Protocollo - Prot. Ingresso N.0030090 del 13/04/2023

MINISTERO
DELL'INTERNO
Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo

INDICE

1. Perché questa guida?.....4

2. La richiesta di protezione internazionale.....6

3. Diritti e doveri del richiedente asilo.....17

4. L'accoglienza.....20

5. La valutazione della domanda ed i possibili esiti.....23

6. Diritti e doveri dopo il riconoscimento della protezione.....33

7. Altri permessi di soggiorno.....37

8. Indirizzi e numeri utili.....39

1. Perché questa guida?

Se hai in mano questa guida è perché **ti trovi in Italia** ed hai chiesto o stai pensando di chiedere protezione internazionale.

Qui troverai informazioni per capire **come accedere alla procedura** di protezione internazionale, i criteri con cui viene **valutata** la tua domanda e quali sono i tuoi **diritti e doveri**.

Leggila con attenzione, conservala, consultala ogni volta che ne senti il bisogno. Ti aiuterà a capire quello che succede in ogni fase della procedura.

Se ci sono parti che non ti risultano chiare, **chiedi spiegazioni ed approfondimenti** agli operatori legali del tuo centro di accoglienza o alle associazioni di tutela presenti nel tuo territorio. Troverai dei riferimenti utili alla fine di questa guida.

Questo schema riepiloga le 6 fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. Troverai maggiori informazioni su ognuna di esse continuando la lettura di questa guida.

1

Manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale

Consiste nel dichiarare il prima possibile, presso la Questura o la Polizia di Frontiera, l'intenzione di chiedere la protezione internazionale.

2

Identificazione

È l'attività con cui la Polizia registra i tuoi dati (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità), ti scatta delle fotografie e prende le tue impronte digitali.

3

Formalizzazione della domanda

Consiste nella compilazione del modulo specifico di registrazione per la domanda di protezione internazionale.

4

Colloquio presso la Commissione Territoriale

È un colloquio sulle esperienze che hai vissuto e i timori che avresti in caso di rientro nel tuo Paese.

5

Valutazione e Decisione

È la fase in cui la Commissione Territoriale valuta e decide in merito alla tua richiesta di protezione internazionale.

6

Ricorso

È la fase in cui hai la possibilità di presentare presso un giudice il ricorso contro la decisione della Commissione Territoriale.

2. La richiesta di protezione internazionale

Cos'è la protezione internazionale?

La protezione internazionale è un insieme di diritti fondamentali riconosciuti dall'Italia ai **rifugiati ed ai titolari di protezione sussidiaria**.

I rifugiati sono le persone che hanno un timore fondato di essere perseguitate nel loro Paese di origine per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica, appartenenza ad un determinato gruppo sociale e che non possono ricevere protezione dal loro Paese di origine. Vedi pag. 26 per maggiori informazioni.

I titolari di protezione sussidiaria sono le persone che, pur non essendo rifugiate, corrono effettivamente il rischio di subire nel Paese di origine un grave danno (condanna a morte, tortura, trattamento inumano o degradante, pericolo di morte a causa di un conflitto armato). Vedi pag. 27 per maggiori informazioni.

La protezione internazionale **garantisce** innanzitutto **il diritto a non essere rimpatriato** e **a soggiornare in Italia**.

Posso chiedere la protezione internazionale?

Se non sei un cittadino dell'Unione Europea e non puoi tornare nel tuo Paese di origine perché temi di essere perseguitato o rischi di subire un danno grave;

Se non hai nessuna cittadinanza e temi di essere perseguitato o rischi di subire un danno grave nel caso in cui tornassi nel Paese di abituale residenza.

Se ritieni che la tua situazione non rientri in uno di questi casi, ma hai comunque bisogno di rimanere sul territorio italiano per altre ragioni, chiedi informazioni sui differenti tipi di permesso di soggiorno ad un operatore legale. *Vedi pag. 37.*

Quando e dove presento la mia richiesta di protezione internazionale?

Presenta la tua domanda il **prima possibile**.

Puoi manifestare la tua volontà di richiedere protezione internazionale al momento dell'arrivo in Italia presso la **Polizia di Frontiera** o, se già ti trovi in Italia, presso la **Questura** - Ufficio Immigrazione di Polizia- più vicina.

Anche se ti trovi in un carcere o sei trattenuto in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) puoi presentare richiesta di protezione internazionale.

La domanda è **individuale**: ogni persona adulta deve presentare la domanda personalmente. Se hai figli minorenni in Italia avvisa le Autorità della loro presenza: in questo modo la tua domanda sarà valida anche per loro.
Se hai meno di 18 anni e sei da solo qui in Italia, puoi comunque presentare subito la tua domanda di protezione internazionale con l'assistenza della persona responsabile del centro dove ti trovi.

Ha un costo?

La procedura per la valutazione della domanda di protezione internazionale è gratuita.

Le autorità italiane non chiederanno mai denaro per consentirti di presentare la domanda di protezione o per valutarla. Se qualcuno ti dice o ti fa credere che occorre del denaro, informa le autorità.

Quale Paese valuterà la mia domanda di protezione internazionale?

Il Paese che valuterà la tua domanda di protezione internazionale è stabilito dal Regolamento Dublino.

Il **Regolamento Dublino** è un atto legislativo dell'Unione Europea, che contiene una serie di regole per stabilire quale, tra i Paesi europei, è competente ad esaminare la tua domanda. Il fatto di avere presentato domanda in un determinato Paese europeo, infatti, non garantisce che sarà proprio quel Paese a valutare la tua domanda.

Il Paese europeo in cui ti trovi, prima di esaminare la tua richiesta di protezione internazionale, verificherà se è competente a decidere sulla tua domanda, o se deve trasferirti verso un altro Stato europeo, che esaminerà la tua richiesta. Per conoscere i 32 Paesi europei che applicano il Regolamento Dublino guarda la mappa a pag. 11.

Il Regolamento Dublino prevede vari motivi per cui un Paese può essere competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale: la presenza di un tuo familiare in un Paese che applica il Regolamento; il fatto di possedere o di aver posseduto un visto o un permesso di soggiorno rilasciato da uno dei Paesi che applicano il Regolamento; il fatto di essere entrato, di aver attraversato legalmente o illegalmente uno di questi Paesi. Spesso viene applicata quest'ultima regola: **il Paese competente a valutare la tua domanda di protezione internazionale è il primo Paese europeo in cui sei entrato** (ad esempio: se l'Italia è il primo Paese europeo in cui sei entrato, sarà l'Italia a valutare la tua richiesta di protezione internazionale).

Se hai familiari in un altro Stato aderente al Regolamento Dublino e vuoi ricongiungerti con loro, parlane con il personale del centro di accoglienza in cui ti trovi o con un operatore legale o direttamente con la Polizia.

Farai un colloquio riservato con i funzionari di Polizia, nella tua lingua o in una lingua per te comprensibile, durante il quale è importante dare ogni tipo di informazione utile, in particolare sulla presenza di tuoi familiari in altri Stati dell'UE, e mostrare eventuali documenti di cui sei in possesso. Questo colloquio non serve a prendere una decisione sui tuoi bisogni di

protezione internazionale, ma solo a stabilire quale sia il Paese competente per fare questa valutazione. La tua domanda verrà esaminata da un ufficio del Ministero dell'Interno chiamato Unità Dublino.

Potrai raggiungere legalmente i tuoi familiari nel Paese in cui vivono e continuare in quello Stato la tua procedura nei seguenti casi:

Se sei maggiorenne, puoi raggiungere legalmente **tuo figlio minorenne** o **tuo marito** o **tua moglie** (in alcuni casi anche il tuo partner) **se sono rifugiati, titolari di protezione sussidiaria o richiedenti asilo** nello Stato in cui si trovano.

In caso di **gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità** o **età avanzata** puoi ricongiungerti con i tuoi figli, tuoi fratelli o sorelle o un tuo genitore se tu dipendi dalla **sua/loro assistenza** o uno o più di loro dipende dalla tua assistenza.

Se prima di entrare in Italia, **hai presentato la domanda presso le autorità di un altro Paese europeo**, secondo il Regolamento Dublino sarà il Paese in cui hai fatto domanda ad esaminare il tuo caso. Se riceverai un diniego, potrai fare ricorso alle autorità giurisdizionali all'interno del medesimo Paese per accerarti che questa decisione sia giusta.

Se prima di andare in un altro Paese europeo, **hai presentato domanda in Italia**, secondo il Regolamento Dublino - in molti casi - sarà l'Italia il Paese competente ad esaminare la tua richiesta di protezione internazionale. Rinunciare alla domanda presentata qui, in Italia, non comporterà un cambiamento del Paese competente.

Ricorda che se non sei d'accordo con la decisione di uno Stato europeo di trasferirti in un altro Paese competente per l'esame della domanda, hai diritto di fare ricorso al giudice. Se non hai risorse economiche sufficienti, hai diritto all'assistenza legale gratuita.

Se sei un minore non accompagnato

Se sei un **minore non accompagnato e hai dei parenti in un altro Paese europeo, non prendere iniziative per partire da solo e non lasciare il centro in cui vivi**. Informa gli operatori del centro, o il tutore, o la Polizia del fatto che vuoi raggiungere i tuoi parenti.

Potrai partire con i documenti e, attraverso un viaggio sicuro, raggiungere legalmente **tua madre, tuo padre** o altro adulto legalmente responsabile per te oppure tuo **fratello** o tua **sorella** o i tuoi **zii** o **nonni** che possano occuparsi di te. Il parente che vuoi raggiungere deve essere **regolarmente soggiornante** nel Paese in cui vive.

Inoltre, se sei un minore non accompagnato, la tua domanda può essere esaminata nel Paese in cui ti trovi.

Attenzione

- Se il Paese competente a valutare la tua domanda è l'Italia, ma tu prosegui il tuo viaggio chiedendo protezione internazionale in un altro Stato europeo, potresti essere trasferito in Italia.
- Se prima di arrivare in Italia sei entrato in un altro Paese europeo che applica il Regolamento Dublino, potresti essere trasferito in quel Paese.

Per maggiori informazioni, chiedi assistenza ad un operatore legale del centro in cui sei ospite o ad una associazione di tutela dei richiedenti asilo o al tuo avvocato.

Quali sono i Paesi che applicano il Regolamento Dublino?

Sono i 28 Paesi membri dell'Unione Europea (cioè Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) più Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

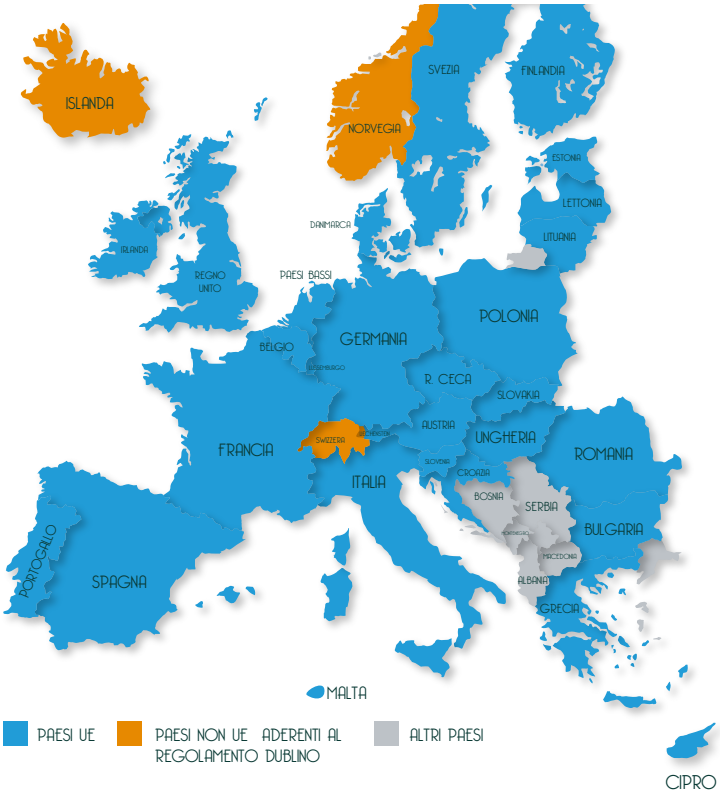

Quale è la procedura per presentare la domanda di protezione internazionale?

1) IDENTIFICAZIONE: dopo aver espresso la tua intenzione di chiedere protezione, la Polizia ti identifica: registra i tuoi dati anagrafici (nome, cognome, data, luogo di nascita, nazionalità), ti scatta alcune fotografie. Se hai un'**età pari o superiore a 14 anni**, le Autorità faranno anche una fotografia o un'immagine delle tue dita ("impronte digitali"), che sarà trasmessa ad una banca dati europea, chiamata Eurodac.
Per svolgere queste procedure potresti essere trattenuto in una struttura specifica fino ad un massimo di 1 mese. Al termine di questo periodo, se non fosse stato ancora possibile accertare la tua identità e cittadinanza, potresti essere trasferito in un **Centro di Permanenza per i Rimpatri**, dove potrai essere trattenuto per un periodo massimo di **6 mesi**.

2) FORMALIZZAZIONE DELLA DOMANDA: consiste nella compilazione di un modulo chiamato **Modello C3**. La Polizia ti pone alcune domande sulla tua identità e condizione personale (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità, domicilio attuale, recapiti, titoli di studio, lavoro, religione, luoghi di residenza, lingue conosciute), sulla tua famiglia, sul viaggio affrontato e ti chiede di raccontare brevemente i motivi per cui hai lasciato il tuo Paese e il perché non puoi farvi ritorno. Se desideri puoi anche consegnare un documento scritto (in italiano o in altra lingua) in cui spieghi la tua storia. Se non parli italiano hai diritto ad essere assistito da un **interprete**.

Se hai un passaporto devi consegnarlo alla Polizia. Può essere utile consegnare anche tutti i documenti in tuo possesso al momento dell'arrivo in Italia e quelli che puoi acquisire successivamente dal tuo Paese di origine (ad esempio: i titoli di viaggio, certificati di matrimonio, certificati medici, fotografie, articoli di giornale): in questo modo è più facile capire cosa è successo e quale sia la tua situazione.

In particolare se:

- hai **meno** di **18 anni;**
- hai qualche **grave patologia;**

- sei un **genitore solo con figli minorenni;**
- sei in stato di **gravidanza;**
- sei **diversamente abile;**
- hai bisogno di un **sostegno psicologico**, sei **sopravvissuto a tortura**, a **violenza fisica**, **psicologica** o **sessuale** o a **violenze per il tuo orientamento sessuale o la tua identità di genere**, sei **vittima di tratta,** sei vittima di **mutilazioni genitali femminili;**
- hai qualche altro bisogno specifico.

Non esitare a parlarne con la Polizia, con il personale del centro di accoglienza in cui sei ospite, con una associazione di tutela dei richiedenti asilo o con il tuo avvocato.

In questi casi infatti, a seconda del tuo bisogno, potresti avere il diritto di:

1. essere ospitato in **strutture dedicate** (ad esempio: centri per minorenni o strutture protette per persone a rischio di sfruttamento sessuale);

2. essere seguito ed aiutato da **personale esperto di supporto** (dottore, psicologo, assistente sociale...);

3. ottenere un **esame prioritario** della tua domanda.

Il modello C3 sarà firmato da te, dal funzionario di Polizia e dall'interprete che ti ha assistito e nel caso tu abbia meno di 18 anni, dal tuo tutore (leggi a pag. 16 il significato di questa parola) o dal responsabile del centro in cui sei accolto. **Riceverai una copia del modello** firmato e dei documenti che hai depositato.

ATTENZIONE

Se cambi i tuoi recapiti (il luogo in cui abiti o il numero di telefono) **devi informare** la Questura e la Commissione Territoriale per poter ricevere le comunicazioni relative alla tua domanda di protezione, come per esempio la data del tuo colloquio presso la Commissione Territoriale. A questo proposito leggi il paragrafo "Come mi viene comunicata la decisione?" che trovi a pag. 29.

Il principio di riservatezza

Le informazioni relative alla tua domanda di protezione internazionale sono **confidenziali**. Tutte le persone che le tratteranno, Polizia inclusa, hanno l'**obbligo di riservatezza**. La legge, infatti, prevede che le autorità italiane non condivideranno con nessuna persona esterna, comprese le Autorità del tuo Paese di origine, le informazioni sulla tua domanda di protezione, nè alcuna informazione, che possa mettere in pericolo te o la tua famiglia senza il tuo consenso.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Durante tutta la procedura per la richiesta di protezione internazionale, e quindi anche durante le valutazioni relative al Regolamento Dublino, saranno raccolti dati sensibili relativi alla tua persona (informazioni e dati personali, impronte digitali, documenti, ecc.), necessari per svolgere questa procedura e comprendere i tuoi bisogni di protezione, ma anche utili alle autorità dei Paesi europei per registrare il tuo ingresso e la tua presenza sul territorio.

Questi dati possono essere utilizzati solo agli scopi previsti dalla legge e sono sempre conservati in maniera protetta e sicura all'interno di alcune banche dati informatiche, alle quali potrai accedere solo tu e il personale autorizzato delle autorità coinvolte nella procedura.

Si tratta delle seguenti banche dati:

- **Vesta.net:** contiene, in Italia, tutte le informazioni relative alle domande di protezione internazionale;
- **Dublinet:** contiene informazioni relative alla gestione della valutazione di competenza del Paese per la trattazione della richiesta di asilo;
- **Eurodac:** è un sistema elettronico che conserva e mette a

confronto le impronte digitali dei richiedenti asilo allo scopo di registrare se una persona è entrata in uno stato membro da un valico di frontiera e/o ha presentato domanda di asilo.

Durante tutta la procedura hai diritto a:

1. conoscere le Autorità competenti alla procedura Dublino e le Autorità Garanti per la detenzione e protezione dei tuoi dati;
2. accedere ai dati che ti riguardano;
3. ricevere informazioni sulle modalità di rettifica e cancellazione dei suddetti dati;
4. chiedere che i tuoi dati (inclusi i dati Eurodac) siano rettificati se inesatti o siano cancellati se trattati in modo non conforme alla normativa vigente.

Sono un minore non accompagnato, cosa devo fare?

Se non hai ancora compiuto 18 anni e non hai familiari di riferimento con te, informa subito la Polizia ed il personale del centro di accoglienza per poter avere **le garanzie speciali previste in Italia per i minori non accompagnati.** Queste garanzie prevedono che:

- sarai accolto in un centro specifico per minori;
- un giudice nominerà una persona adulta responsabile e competente, che ti farà da guida e da supporto in Italia per tutelare i tuoi interessi ("**tutore**"). Questa persona ti aiuterà anche nella procedura per il riconoscimento della protezione internazionale;
- se qualcuno della tua famiglia risiede regolarmente in un altro Stato dell'Unione Europea, potrai chiedere di raggiungerlo;
- la tua domanda di protezione internazionale sarà esaminata in via prioritaria.

Se hai dei **documenti di identità** o altri certificati che dimostrano la tua età, mostrali subito. Le autorità italiane, in caso di seri dubbi sulla tua minore età, potranno chiederti di fare un colloquio con un medico o altro specialista a cui potrebbero seguire degli esami medici per accertare quanti anni hai. Le visite saranno fatte esclusivamente da personale specializzato, con l'aiuto di un mediatore culturale che capisce la tua lingua e la tua situazione.

3. DIRITTI E DOVERI DEL RICHIEDENTE ASILO

Manifestando la volontà di richiedere protezione internazionale si diventa "**richiedenti asilo**". I richiedenti asilo hanno diritti e doveri specifici.

Quali sono i miei doveri?

COOPERARE: in ogni momento hai l'obbligo di **cooperare** con le autorità incaricate della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al fine di **fornire tutti i documenti e le informazioni** che possono essere utili per la presentazione e l'esame della domanda.

COMUNICARE I TUOI TRASFERIMENTI: hai il dovere di **informare** la Questura **se cambi residenza o domicilio** in modo da essere sempre reperibile. Se non lo fai, o l'indirizzo che fornisci non è valido, non sarai in grado di conoscere le comunicazioni relative alla tua domanda di protezione internazionale (vedi il paragrafo "Come mi viene comunicata la decisione?" a pag. 29 per maggiori informazioni).

PRESENTARTI AL COLLOQUIO: hai l'obbligo di **presentarti** presso la Commissione Territoriale per sostenere il colloquio nel giorno e nell'orario di convocazione comunicato. Tuttavia, in caso di gravi motivi che non ti consentono di presentarti al colloquio, puoi chiedere di posticipare l'intervista. **Avvisa la Commissione Territoriale al più presto;** se sei accolto in un centro ti aiuteranno gli operatori.

PERMANERE SUL TERRITORIO ITALIANO: durante l'intera procedura **non puoi lasciare l'Italia**. Se chiedi protezione internazionale in un altro Paese europeo potrai essere rimandato in Italia.

RISPETTARE LE LEGGI ITALIANE: hai l'obbligo di rispettare sempre le leggi italiane. Se hai dubbi su cosa sia consentito o vietato non esitare a **chiedere assistenza legale**.

ATTENZIONE:

- Se sei stato condannato per un reato grave (per esempio la violenza o minaccia a pubblico ufficiale, gravi lesioni personali, furto in abitazione o con armi, rapina, estorsione, produzione o vendita di droga, violenza sessuale, traffico di persone);

oppure

- Se sei sottoposto ad un procedimento penale per un reato grave[1] e ti trovi in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio;

La legge prevede che in queste due situazioni tu venga **convocato immediatamente** dalla Commissione Territoriale per svolgere il colloquio personale. In questo caso, se la valutazione della tua richiesta di protezione internazionale è negativa, la legge prevede che tu lasci l'Italia anche se hai presentato un ricorso contro questa decisione.

Quali sono i miei diritti di richiedente asilo?

ESSERE INFORMATO: l'ufficio di Polizia che riceve la tua domanda di protezione internazionale ti informa sui tuoi diritti e doveri e su ogni fase della procedura. Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgiti ad un operatore legale del tuo centro di accoglienza o delle associazioni di tutela dei richiedenti asilo e rifugiati presenti sul territorio. In qualsiasi fase della procedura puoi sempre contattare anche l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati – UNHCR.

Alla fine di questa guida puoi trovare alcuni contatti utili.

SOGGIORNARE IN ITALIA: generalmente, come richiedente asilo puoi risiedere legalmente in Italia fino alla decisione definitiva sulla tua domanda di protezione.

1 Chiedi ad un operatore legale maggiori informazioni sui reati in questione.

In alcuni casi potresti non avere il diritto a continuare a risiedere in Italia. Leggi a questo proposito il paragrafo "Posso fare ricorso contro la decisione della Commissione Territoriale?" a pag. 30 e il paragrafo "Posso presentare una nuova domanda di protezione internazionale?" a pag. 31. Chiedi ad un operatore legale maggiori informazioni in merito.

RILASCIO DOCUMENTO: ti viene rilasciato un **Permesso di Soggiorno per Richiesta Asilo**, valido anche come documento di riconoscimento, con cui sei autorizzato a **soggiornare sul territorio italiano**. Questo permesso è valido fino alla decisione sulla tua richiesta di protezione.

Al riguardo chiedi maggiori informazioni ad un operatore legale.

ASSISTENZA SANITARIA: hai diritto all'assistenza sanitaria **gratuita**.

ISTRUZIONE: hai diritto ad iscriverti a scuola.

LAVORO: trascorsi due mesi dalla presentazione in Questura della domanda di protezione internazionale puoi svolgere **attività lavorativa** fino alla conclusione della procedura.

Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e non dà diritto al ricongiungimento familiare.

ACCOGLIENZA: se sei privo di mezzi di sussistenza hai diritto all'accoglienza in un **centro** per richiedenti asilo.

4. L'ACCOGLIENZA

Non ho risorse per mantenermi, qualcuno può aiutarmi?

Appena entrato nel territorio italiano sei accolto in un centro di **primo soccorso e assistenza** dove ricevi le prime cure e le prime informazioni.

Dopo la tua identificazione da parte della Questura, se hai manifestato l'intenzione di presentare domanda di protezione e non hai risorse personali sufficienti per l'alloggio e i viveri, puoi essere trasferito in un **centro di accoglienza per richiedenti asilo** dove puoi soggiornare per tutta la durata della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale (anche durante l'eventuale ricorso al giudice del Tribunale contro la decisione della Commissione Territoriale).

Se sei un minore non accompagnato hai diritto ad essere accolto in una struttura dedicata esclusivamente ai minorenni. Se non hai documenti che provano la minore età, chiedi maggiori informazioni al personale del centro in cui sei accolto.

Quali sono i miei diritti e i miei doveri nel centro di accoglienza?

Il **regolamento del centro** indica i tuoi diritti ed i tuoi doveri durante l'accoglienza.

Hai il **diritto a:**

A. **Alloggio dignitoso**. Gli alloggi sono separati tra uomini e donne e se sei insieme ai tuoi familiari hai diritto a vivere con loro;

B. **Cibo** sufficiente, possibilmente adeguato alle tue necessità e abitudini;

C. **Vestiti** e prodotti per l'**igiene personale essenziale**;

D. Un **contributo** in denaro per le piccole spese;

E. **Assistenza medica**;

F. **Assistenza socio-psicologica**;

G. Informazioni sulla **normativa italiana**;

H. **Mediazione linguistica e culturale**.

Nel centro hai il diritto di ricevere visita da parte dei rappresentanti dell'UNHCR, del tuo avvocato e di eventuali familiari. Possono entrare nel centro di accoglienza anche altre organizzazioni di tutela dei rifugiati e persone che abbiano chiesto ed ottenuto autorizzazione.

Se hai esigenze particolari puoi informare gli operatori del centro per ricevere assistenza. Per esempio se aspetti un bambino, hai problemi fisici o psicologici, hai subìto violenze fisiche, psicologiche o sessuali.

Per consentire agli operatori di capire al meglio i tuoi bisogni, non avere paura di raccontare anche gli avvenimenti più difficili e dolorosi, considerato che gli operatori hanno l'obbligo di riservatezza e non possono divulgare le informazioni su di te senza il tuo consenso.

Durante la tua permanenza nel centro hai il **dovere di**:

A. Mantenere sempre un **comportamento rispettoso** nei confronti degli altri ospiti e del personale che gestisce il centro di accoglienza;

B. Rispettare sempre il **regolamento**.
La grave violazione del regolamento potrebbe comportare la revoca dell'accoglienza. Per chiarimenti chiedi informazioni agli operatori legali.

Posso allontanarmi dal centro di accoglienza?

Nel centro di accoglienza ci sono alcune regole, tra cui il rispetto degli orari. Durante il giorno sei libero di uscire dal centro rispettando gli orari previsti. In casi eccezionali, per stare fuori per un tempo più lungo puoi chiedere un permesso: rivolgiti agli operatori del centro per avere maggiori informazioni.

Se ti allontani senza permesso o non rientri nel centro la sera potresti **perdere il diritto all'accoglienza.**

5. LA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA ED I SUOI POSSIBILI ESITI

Dopo aver presentato la domanda di protezione internazionale, sarai convocato per un'intervista presso la Commissione Territoriale, autorità competente per la sua valutazione.

L'attesa per il colloquio può variare da alcune settimane ad alcuni mesi. Utilizza questo tempo per prepararti all'intervista e **per raccogliere la documentazione** di cui hai bisogno anche con l'aiuto degli operatori del centro di accoglienza o delle associazioni cui vorrai fare riferimento. Puoi consegnare alla Commissione Territoriale tutti i documenti che ritieni utili per la valutazione della tua domanda.

Se sei un minore non accompagnato o se hai bisogni specifici, la tua domanda verrà esaminata **in via prioritaria.**

In qualsiasi momento puoi annullare la tua richiesta di protezione internazionale. Per sapere come fare, chiedi informazioni ad un operatore legale.

Come si svolge l'intervista?

Sarai intervistato da un funzionario della Commissione Territoriale. Potrai chiedere di essere intervistato da un funzionario uomo o donna, a seconda di come ti senti più a tuo agio e, se possibile, verrai accontentato.

Se lo ritieni importante, potrai chiedere di essere intervistato dal Collegio che compone la Commissione Territoriale o dal Presidente.

Sarai intervistato alla presenza di un **interprete della tua lingua**. Se non lo capisci bene o ci sono dei motivi per cui la sua presenza non ti fa sentire a tuo agio, fallo presente al funzionario che ti intervista.

L'**interprete è un professionista indipendente ed imparziale** che fornisce una traduzione letterale delle domande e delle risposte. È obbligato alla **riservatezza** e non partecipa alla valutazione del tuo caso.

L'intervista è individuale. Anche se un tuo coniuge o altri familiari sono stati convocati per il colloquio lo stesso giorno, ognuno sarà intervistato separatamente. Se hai meno di 18 anni e sei con i tuoi genitori, la Commissione Territoriale decide se ascoltarti o meno. Nel caso decidesse di ascoltarti, sarai intervistato alla presenza dei tuoi genitori.

Se non hai compiuto i 18 anni e non sei con un tuo genitore, sarai ascoltato alla presenza del tuo tutore (vedi pag. 16).

Puoi farti assistere dal tuo **avvocato** di fiducia (ricorda che, in questa fase, non è prevista l'assistenza legale gratuita).

Se hai bisogni specifici, puoi chiedere, prima dell'intervista, la partecipazione di **personale di sostegno** (ad esempio: l'assistente sociale o lo psicologo che ti segue).

Per una maggiore trasparenza, l'intervista viene video-registrata, salvo problemi tecnici. Se non vuoi essere videoregistrato, esponi le tue motivazioni. La Commissione Territoriale deciderà sulla tua richiesta.

Tutto ciò che viene detto durante il colloquio viene trascritto su un foglio, chiamato **verbale dell'audizione**. Alla fine dell'intervista ti viene **riletto.** Se ci sono imprecisioni o vuoi precisare qualcosa, chiedi che il verbale venga corretto. Quando l'intervista viene **videoregistrata**, l'intervistatore e l'interprete firmano il verbale; a te sarà chiesto di firmare solo se hai fatto delle precisazioni. Quando l'intervista non è videoregistrata ti sarà chiesto di firmare il verbale insieme all'intervistatore e all'interprete.

Dopo la rilettura del verbale ne ricevi una **copia**. Solamente tu puoi decidere se e a chi farlo leggere (per esempio al tuo avvocato).

La Commissione Territoriale ha l'obbligo di riservatezza e non condividerà con nessuna persona esterna alla procedura (ad esempio: le autorità del tuo Paese, o la tua famiglia o il centro che ti ospita) nessuna informazione riservata senza il tuo consenso. Puoi dunque sempre esprimerti **liberamente**.

Quali domande mi faranno?

L'intervistatore ti aiuterà a ricostruire la tua storia. È importante essere **sinceri e cooperare**. Se non ricordi o non sai qualcosa che ti viene chiesto, dichiaralo e se non capisci bene una domanda chiedi chiarimenti.

Durante il colloquio ti verranno chieste informazioni su:

- la **tua identità** (origini, famiglia, cultura, studi, lavoro ed eventualmente la religione, le idee politiche);
- **i motivi per cui hai lasciato il tuo Paese di origine**;
- **i timori che hai a tornare nel tuo Paese** di origine ed i rischi che correresti.

È possibile che il mio caso sia deciso senza intervista?

Potrebbe succedere se:

1. la Commissione Territoriale ritiene di avere già tutti gli elementi per riconoscerti lo status di rifugiato;

2. non sei nelle condizioni di poter sostenere il colloquio (in questo caso devi avvisare la Commissione Territoriale e fornire la documentazione medica richiesta);

3. non è stato possibile comunicarti la convocazione perché sei irreperibile. Il tuo caso sarà deciso con un provvedimento di diniego. Comunque potrai recarti in Commissione e, giustificando la tua assenza, potrai essere riconvocato;

4. non ti presenti al colloquio in Commissione, senza comunicarne il motivo. Il tuo caso sarà deciso in base alla documentazione disponibile.

Rivolgiti ad un operatore legale per saperne di più.

Quali possono essere gli esiti della mia domanda di protezione internazionale?

Il tuo caso è esaminato e valutato da un collegio di 4 persone composto dal Presidente della Commissione, da una persona designata da UNHCR, da due funzionari del Ministero dell'Interno (uno dei quali è la persona che ti ha intervistato). I possibili esiti della valutazione sono:

- Riconoscimento dello status di rifugiato
- Riconoscimento della protezione sussidiaria
- Protezione speciale
- Rigetto della domanda

In quali casi posso essere riconosciuto rifugiato?

In base alla Convenzione di Ginevra del 1951, sei riconosciuto rifugiato se hai un **timore fondato di essere perseguitato, nel tuo Paese di origine, per motivi di:**

- **razza** (ad esempio per il colore della pelle o per la appartenenza ad un gruppo etnico);
- **religione** (ad esempio per la religione e riti che pratichi o che non pratichi);
- **nazionalità** (ad esempio per la tua lingua, cultura, origini etniche);
- **opinione politica** (ad esempio per la tua appartenenza a gruppi politici o per le tue idee politiche);
- **appartenenza ad un determinato gruppo sociale**, cioè un gruppo di persone che si identificano in caratteristiche comuni o sono percepite dalla società come gruppo distinto proprio per quelle caratteristiche

(per esempio, in alcuni Paesi, uno specifico orientamento sessuale o un determinato lavoro o un determinato stile di vita);

e non puoi ricevere protezione dal tuo Paese di origine.

Se sei apolide, ossia non hai alcuna cittadinanza, il Paese che viene considerato è quello in cui hai vissuto abitualmente.

Esempi di persecuzione sono le minacce alla vita, la tortura, la schiavitù, le ingiuste privazioni della libertà personale, le mutilazioni genitali femminili o una violazione grave dei diritti umani fondamentali oppure altre violazioni molto gravi o ripetute dei tuoi diritti.

In quali casi posso avere la protezione sussidiaria?

Quando non ci sono i presupposti per lo status di rifugiato, ti viene riconosciuta la protezione sussidiaria se sussistono **fondati motivi** per ritenere che, in caso di ritorno nel tuo Paese di origine, correresti effettivamente **il rischio di un danno grave** (condanna a morte, tortura, trattamento inumano o degradante, pericolo di morte perché nel tuo Paese c'è un conflitto armato in corso) e non potresti ricevere protezione dal tuo Paese di origine.
Anche in questo caso, se sei apolide, il Paese che viene considerato è quello in cui hai vissuto abitualmente.

In quali casi posso avere la protezione speciale?

Nel caso eccezionale in cui tu non possa essere riconosciuto titolare di una protezione internazionale, ma nel tuo Paese di origine saresti comunque a rischio di persecuzione, tortura o altre forme di trattamento inumano o degradante, può esserti riconosciuta la protezione speciale.

In quali casi la Commissione Territoriale rigetterà la mia domanda?

Nel caso in cui, valutati tutti gli elementi, la Commissione ritiene che **non vi siano i presupposti** per riconoscerti una forma di protezione, la tua domanda viene rigettata.

In alcuni casi specifici la tua domanda può essere rigettata per **manifesta infondatezza**. Può succedere, per esempio, se la Commissione Territoriale ritiene che le questioni di cui hai parlato durante il colloquio personale non hanno alcuna connessione con il bisogno di protezione internazionale; se, provenendo da un Paese considerato sicuro dalle autorità italiane, dopo aver avuto accesso alla procedura di asilo la Commissione ritiene che, per la tua situazione personale, non esistano gravi motivi per considerare questo Paese non sicuro in caso di rimpatrio; se hai consegnato dei documenti falsi e non hai ancora potuto spiegare le ragioni di questo comportamento o se hai rifiutato di registrare le tue impronte digitali.

Attenzione:

Se la tua domanda è stata rigettata con una decisione di manifesta infondatezza il **termine** per presentare un eventuale ricorso davanti al giudice è di soli 15 giorni (vedi pag. 30 per avere maggiori informazioni sul ricorso contro la decisione della Commissione Territoriale). In questo caso, per continuare a soggiornare in Italia durante il periodo in cui si decide il ricorso, il tuo avvocato dovrà chiedere un'autorizzazione specifica al giudice.

Per conoscere tutte le ipotesi in cui la tua domanda potrebbe essere considerata manifestamente infondata e sulle conseguenze che ciò comporta, chiedi maggiori informazioni ad un operatore legale.

Come mi viene comunicata la decisione sul mio caso?

L'esito della tua domanda di protezione internazionale è contenuto in un **provvedimento scritto e motivato dalla Commissione Territoriale** che ti verrà **notificato** da un **operatore del centro** in cui sei accolto oppure tramite il servizio postale presso il **domicilio privato** che hai comunicato in Questura durante la fase di formalizzazione della tua domanda (vedi pag.12) o successivamente.

È di fondamentale importanza, dunque, informare la Questura e la Commissione Territoriale, ogni volta che cambi domicilio e attendere la decisione della Commissione presso il centro di accoglienza o il domicilio che hai comunicato. Se non lo fai, potresti **non ricevere la comunicazione** contenente la decisione sulla tua domanda di protezione.

Attenzione

Se non hai ricevuto la comunicazione perché non eri presente nel centro di accoglienza o al domicilio comunicato, potrai ritirarla presso la Questura, dove sarà disponibile nei venti giorni successivi all'avvenuta notifica.

Dopo il ventesimo giorno, il provvedimento è considerato consegnato e le autorità italiane applicheranno quanto in esso contenuto:

- il tuo diritto di soggiornare sul territorio italiano oppure il tuo obbligo di abbandonare l'Italia dipenderà da quello che c'è scritto nel provvedimento;
- inizieranno a decorrere i termini per presentare un ricorso contro la decisione della Commissione Territoriale (vedi paragrafo successivo).

Potrai sempre richiedere in Commissione Territoriale una copia del provvedimento.

Posso fare ricorso contro la decisione della Commissione Territoriale?

Se non sei d'accordo con la decisione adottata dalla Commissione Territoriale, puoi chiedere al giudice di riesaminarla, facendoti assistere da un **avvocato** di tua fiducia. Fai attenzione ai **termini** di scadenza (**30 o 15 giorni**, a seconda dei casi), che sono indicati in fondo alla decisione.
Se non hai risorse economiche sufficienti, hai diritto ad essere assistito **gratuitamente** da un avvocato.
Fare ricorso contro la decisione di rigetto generalmente ti dà il diritto a **permanere in Italia** fino alla decisione del Tribunale. In alcuni casi, invece, per rimanere in Italia il tuo avvocato deve fare una specifica richiesta al giudice che decide in proposito (per esempio se sei trattenuto in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio oppure se la tua domanda è manifestamente infondata).

Per maggiori informazioni chiedi assistenza all'operatore del centro in cui sei ospite o ad una associazione di tutela dei richiedenti asilo o al tuo avvocato.

Attenzione:

Pur presentando un ricorso contro la decisione della Commissione Territoriale, la legge prevede due casi in cui non hai diritto a permanere in Italia:

A) se, dopo aver presentato una domanda di protezione e aver ricevuto una decisione negativa, ci sono nuove ragioni per cui ritieni di avere bisogno della protezione internazionale e presenti una nuova domanda, ma la Commissione la dichiara inammissibile perché ritiene che non ci siano nuovi elementi rispetto alle tue condizioni personali o alla situazione del tuo Paese di origine (vedi paragrafo successivo sulle "domande reiterate");

B) se la tua domanda di protezione internazionale è stata valutata con una decisione negativa presa tramite procedimento immediato (vedi pag. 18).

Contatta un operatore legale o il tuo avvocato per avere maggiori informazioni in merito a tutte le situazioni che prevedono che tu debba lasciare l'Italia.

Posso presentare una nuova domanda di protezione internazionale?

Puoi presentare una **nuova domanda** se:

- hai rinunciato alla domanda che avevi presentato in precedenza;
- hai ricevuto sulla domanda presentata in precedenza una decisione della Commissione che è diventata definitiva, ossia non può essere più riesaminata da un giudice.

La nuova domanda è chiamata "**reiterata**".

La Commissione Territoriale valuta la domanda reiterata esclusivamente se ci sono **nuovi elementi** da considerare per decidere sul tuo bisogno di protezione internazionale (per esempio: cambiamenti della situazione nel tuo Paese di origine o nella tua vita, o hai nuova documentazione da presentare). Se non presenti nuovi elementi la tua domanda non viene valutata ed è dunque dichiarata **inammissibile.**

Attenzione:

Se presenti una domanda reiterata mentre stai per essere allontanato dall'Italia (in particolare quando ti trovi in un centro per il rimpatrio), la legge italiana prevede che sia automaticamente considerata inammissibile e non venga esaminata.

Per questa ragione è importante che, nel caso in cui tu abbia nuovi elementi rilevanti per il tuo bisogno di protezione internazionale, presenti una domanda reiterata il prima possibile.

Cosa sono le procedure accelerate?

Nei seguenti casi la tua domanda potrebbe essere esaminata con una procedura che ha tempi ridotti:

1. Presenti la **domanda** di protezione internazionale direttamente **alla frontiera**, dopo avere provato ad entrare nel Paese senza presentarti ai controlli di Polizia;

2. Sei **trattenuto** in un centro per l'accertamento della tua identità o cittadinanza;

3. La tua domanda ricade in una delle ipotesi di "**manifesta infondatezza**" (ad esempio perché la Commissione Territoriale ritiene che le questioni di cui hai parlato durante il colloquio personale non hanno alcuna connessione con il bisogno di protezione internazionale; se, provenendo da un Paese considerato sicuro dalle autorità italiane, dopo aver avuto accesso alla procedura di asilo la Commissione ritiene che, per la tua situazione personale, non esistano gravi motivi per considerare questo Paese non sicuro in caso di rimpatrio; se hai consegnato dei documenti falsi e non hai ancora potuto spiegare le ragioni di questo comportamento o se hai rifiutato di registrare le tue impronte digitali.) Vedi il paragrafo "In quali casi la Commissione rigetterà la mia domanda?" a pag. 28.

Se sei in procedura accelerata ed hai bisogno di qualche giorno in più per ottenere prove o elementi che ti aiutino ad argomentare la tua domanda di protezione internazionale, fallo subito presente ad un operatore legale e alla Commissione Territoriale.

6. DIRITTI E DOVERI DOPO IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

Come beneficiario di protezione internazionale (status rifugiato o protezione sussidiaria), quali sono i miei diritti?

RILASCIO DOCUMENTI:

1. Per soggiornare regolarmente in Italia: **permesso di soggiorno** valido **per 5 anni**, rinnovabile;

2. Per viaggiare fuori dall'Italia: **documento di viaggio** (se sei rifugiato) o **titolo di viaggio** (se sei titolare di protezione sussidiaria e vi sono fondate ragioni per cui tu non possa richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del tuo Paese).

Con questi documenti puoi entrare e soggiornare regolarmente, senza necessità di chiedere alcun visto, in uno dei 26 Stati europei dell'**area Schengen** per un periodo massimo di **3 mesi** (non puoi però svolgere regolare attività lavorativa o stabilirti definitivamente).

Dopo 5 anni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale e in presenza di altri requisiti (tra cui reddito e assenza di condanne penali), puoi chiedere un **permesso di soggiorno dell'Unione Europea per soggiornanti di lungo periodo**. Con questo permesso puoi entrare e soggiornare regolarmente in un altro Stato dell'Unione Europea per un periodo superiore a 3 mesi, come lavoratore, come studente o per altri motivi, secondo le norme dello Stato in cui vuoi stabilirti.

LAVORO: puoi accedere al mercato del lavoro, compreso il pubblico impiego, a parità di condizioni con i cittadini dell'Unione Europea;

ISCRIZIONE ANAGRAFICA: presso il Comune di residenza alle stesse condizioni degli altri cittadini stranieri;

ISTRUZIONE, ASSISTENZA SOCIALE e ASSISTENZA SANITARIA: hai diritto allo stesso trattamento riconosciuto ai cittadini italiani in queste materie;

ALLOGGIO: puoi partecipare all'assegnazione di alloggi pubblici;

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE: puoi farti raggiungere dai tuoi familiari senza la necessità di dimostrare il possesso di un reddito o di un alloggio (puoi ricongiungerti con familiari quali il coniuge, i figli minori, i genitori che abbiano superato i 65 anni di età qualora non abbiano altri figli che possano occuparsi di loro nel Paese di origine; per ulteriori chiarimenti sui familiari da cui puoi farti raggiungere chiedi informazioni agli operatori legali);

CITTADINANZA: puoi chiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza in Italia, se sei titolare di status di rifugiato; dopo 10 anni se sei titolare di protezione sussidiaria.

E se sono beneficiario di protezione speciale?

Hai diritto a:

RILASCIO DOCUMENTO: permesso di soggiorno di 1 anno, rinnovabile nel caso in cui continui ad aver bisogno di protezione.

Puoi chiedere un titolo di viaggio per stranieri, se non puoi ottenere il passaporto dalle autorità diplomatiche del tuo Paese.

LAVORO: puoi lavorare regolarmente, ma non puoi convertire il permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

ISCRIZIONE ANAGRAFICA presso il Comune di residenza.

ASSISTENZA SOCIALE e ASSISTENZA SANITARIA.

Quali sono i miei doveri?

RISPETTARE SEMPRE LA LEGGE ITALIANA

Nel caso di grave inosservanza della legge italiana, il tuo caso potrebbe essere rivalutato ai fini della revoca della protezione internazionale riconosciuta (*vedi il paragrafo "Cessazione e revoca della protezione internazionale" a pag. 36*).

Posso tornare nel mio Paese di origine?

Se sei titolare di status di rifugiato e chiedi il passaporto alle autorità del tuo Paese di origine,

o

se sei titolare di status di rifugiato o protezione sussidiaria e rientri nel tuo Paese di origine, anche per poco tempo,

devi sapere che il tuo comportamento può essere causa di cessazione della protezione internazionale che ti è stata riconosciuta (*vedi il paragrafo sulla cessazione della protezione internazionale a pag. 36*).

Se invece decidi di tornare in maniera stabile nel tuo Paese di origine, e hai i requisiti, puoi partecipare a iniziative di **Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione** (RVAR). Questi programmi prevedono l'organizzazione del viaggio, la copertura delle spese fino alla destinazione finale ed un piccolo contributo economico.

Contatta l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni al numero verde 800 2000 71 per avere maggiori informazioni sui programmi attivi.

Cessazione e revoca della protezione internazionale

- La protezione internazionale può **cessare** quando non esistono più le circostanze per cui ti era stata riconosciuta (per esempio perché la situazione nel tuo Paese di origine è cambiata in modo stabile, al punto che non esiste più un rischio di persecuzione o di danno grave o perché ti sei ristabilito volontariamente nel tuo Paese).

- La protezione internazionale può essere **revocata** quando si accerta che ti era stata riconosciuta sulla base di fatti presentati in modo erroneo o di documentazione falsa oppure quando si rileva che hai commesso crimini contro l'umanità, contro la pace, crimini di guerra, o sei stato condannato in via definitiva per reati di particolare gravità (come per esempio la violenza o minaccia a pubblico ufficiale, gravi lesioni personali, furto, rapina, estorsione, produzione o vendita di droga, violenza sessuale, traffico di persone) o rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato italiano.

In questi casi, la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo potrebbe rivalutare il tuo caso e decidere la cessazione o la revoca della tua protezione internazionale.

Per avere maggiori informazioni contatta un operatore legale del centro o una associazione di tutela dei rifugiati vicina a te.

7. ALTRI PERMESSI DI SOGGIORNO

Se ritieni di non avere i requisiti per richiedere la protezione internazionale, in alcuni casi puoi chiedere alla **Questura** il rilascio di altri tipi di permesso di soggiorno:

1. **PERMESSO PER CURE MEDICHE**: se sei in **condizioni di salute particolarmente gravi** (certificate da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata), tali da provocare un danno irrimediabile alla tua salute in caso di rientro nel tuo Paese, puoi chiedere un permesso di soggiorno per **cure mediche** valido esclusivamente sul territorio italiano per il periodo necessario alle cure (durata massima **1 anno**). Alla scadenza, questo permesso di soggiorno è **rinnovabile** presentando l'eventuale documentazione medica che indichi la necessità di continuare le cure. Anche le donne in **stato di gravidanza** hanno diritto ad un permesso di soggiorno per cure mediche valido fino ai sei mesi successivi alla nascita del figlio.

2. **PERMESSO PER CALAMITÀ**: se non puoi tornare in sicurezza nel tuo Paese di origine a causa di una catastrofe come un terremoto o un'alluvione, hai diritto ad un permesso di soggiorno della durata di **6 mesi**, valido esclusivamente sul territorio italiano. **Alla scadenza tale permesso può essere rinnovato** per altri 6 mesi **solo se** il tuo Paese di origine **continua a non essere sicuro a causa di quelle condizioni**. Questo permesso dà diritto a svolgere attività lavorativa, ma **non può essere convertito** in un permesso per motivi di lavoro.

3. **PERMESSO PER CASI SPECIALI:** .

a) se sei **vittima di violenza** o di grave **sfruttamento** hai diritto ad un **permesso di soggiorno** della durata di **6 mesi**, **rinnovabile** per 1 anno (o per tutto il tempo necessario per motivi di giustizia o in caso di attività lavorativa in corso). Questo permesso dà diritto a studiare, iscriversi alle liste di collocamento e di lavorare, oltre ai servizi di assistenza (accoglienza protetta, assistenza psicologica e sociale).

b) Se sei vittima di **violenza domestica** hai diritto ad un **permesso di soggiorno** della durata di **1 anno** che può essere **convertito** in

un permesso per motivi di studio o lavoro. Questo permesso dà accesso ai servizi di assistenza (accoglienza protetta, assistenza psicologica e sociale), oltre al diritto allo studio e al lavoro.
c) Se sei **vittima di sfruttamento lavorativo** hai diritto ad un **permesso di soggiorno** della durata di 6 mesi, rinnovabile per 1 anno o un periodo più lungo per eventuali esigenze di giustizia. Questo permesso ti consente di lavorare e può essere **convertito** in permesso per motivi di lavoro.

Inoltre, su proposta del Prefetto e dopo l'autorizzazione del Ministro dell'Interno, può essere rilasciato un permesso di soggiorno a chi ha realizzato "**atti di particolare valore civile**" (es. ha salvato delle persone in pericolo, ha impedito un disastro, ha compiuto azioni per il bene dell'umanità, per tenere alti il nome ed il prestigio dell'Italia, ecc.). Questo permesso di soggiorno ha durata di **2 anni**, è **rinnovabile**, dà diritto a studiare e a svolgere un'attività lavorativa ed è convertibile in un permesso per motivi di lavoro.

Rivolgiti ad un operatore legale per avere maggiori informazioni sui requisiti e le procedure di richiesta dei vari tipi di permessi di soggiorno.

8. INDIRIZZI E NUMERI UTILI

NUMERI DI EMERGENZA:

112 Numero unico di emergenza
(Pubblica sicurezza, Vigili del Fuoco, pronto soccorso)

118 Emergenza sanitaria

Sono numeri gratuiti, operativi tutti i giorni per 24 ore al giorno con personale specializzato multilingue

UNHCR,
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati

Via Leopardi 24, 00185 Roma
Tel. +39 06 802121
Web: https://www.unhcr.it | **mail:** itaro@unhcr.org

Per altri dettagli ed orari di ricevimento consulta:
https://www.unhcr.it/chi-siamo/contatti

OIM,
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

Ufficio Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione
Via Nomentana 201, 00161 Roma
Tel. +39 06 4416091 **Numero verde: 800 2000 71**
Web: http://www.italy.iom.int | **mail:** ritorno@iom.int

Juma Refugees Map Services realizzato da ARCI con il supporto di UNHCR

Numero verde per Richiedenti e Titolari di Protezione Internazionale e Umanitaria 800 905 570

Sito web: https://www.jumamap.com/

Sul sito (in lingua italiana, francese, inglese, araba e cinese) puoi trovare facilmente i contatti delle organizzazioni che possono aiutarti per l'accoglienza, l'assistenza sanitaria, la scuola di italiano, l'assistenza amministrativa e legale, l'orientamento al lavoro, l'assistenza psico-sociale e i centri antiviolenza di genere in tutta Italia.

Numero verde Anti Tratta:

Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Numero verde - 800 290 290

Operativo 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno, anonimo con personale specializzato multilingue.

Numero nazionale antiviolenza e stalking:

Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Tel. 1522

Operativo 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno, gratuito, con personale specializzato in protezione contro la violenza sessuale e di genere.